

Rassegna Stampa

di Lunedì 12 aprile 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	12/04/2021	<i>SCONTI FISCALI BONUS CASA E 110%, I REQUISITI IMPOSSIBILI CHE BLOCCANO I LAVORI (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	3
1	Italia Oggi	10/04/2021	<i>SUPERBONUS, ATTESTAZIONE ENERGETICA RIDUCIBILE (F.Poggiani)</i>	8
33	Italia Oggi	10/04/2021	<i>SUPERBONUS E CASE ANTISISMICHE, ROGITO ENTRO GIUGNO 2022</i>	9
1	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>RUDERI, ACCESSO AL SUPERBONUS CONDIZIONATO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (S.Loconte/L.Gargano)</i>	10
Rubrica Sicurezza				
12	Il Sole 24 Ore	12/04/2021	<i>FUGA DI DATI DALLO STUDIO: LA PRIMA MOSSA E' PESARE I RISCHI (M.Flora/M.Giacomello)</i>	12
Rubrica Ambiente				
17	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>ZERO EMISSIONI? UNA CHIMERA (T.Cerne)</i>	14
Rubrica Imprese				
1	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>VACCINAZIONI ANTI-COVID NEI LUOGHI DI LAVORO: PROTOCOLLO AI RAGGI X (D.Cirioli)</i>	15
15	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>MACCHINARI, AL VIA IL RINNOVO (B.Pagamici)</i>	17
Rubrica Energia				
43	L'Economia (Corriere della Sera)	12/04/2021	<i>RINNOVABILI, NON SI TORNA INDIETRO ITALIA, OBIETTIVO 70% DI CONSUMI GREEN (E.Comelli)</i>	19
45	L'Economia (Corriere della Sera)	12/04/2021	<i>EOLICO, ANCORA TROPPI "NO" PER DECOLLARE (E.Comelli)</i>	21
Rubrica Altre professioni				
37	Italia Oggi	10/04/2021	<i>AI GIOVANI COMMERCIALISTI 3,5 MILIONI DI AIUTI</i>	23
Rubrica Fisco				
3	Il Sole 24 Ore	12/04/2021	<i>IL VISTO VERIFICA LE RICEVUTE MA NON ENTRA NEL MERITO DELLA CONGRUITA' DEI COSTI (G.Gavelli/L.Pegorin)</i>	24
32	Italia Oggi	10/04/2021	<i>LAVORI SENZA PROROGHE (A.Lorenzini)</i>	25
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Italia Oggi Sette	12/04/2021	<i>RIPARTE LA CARICA AL POSTO FISSO PER I DIPENDENTI PUBBLICI</i>	26

Sconti fiscali Bonus casa e 110%, i requisiti impossibili che bloccano i lavori


Dopo anni di proroghe e modifiche
un quadro incoerente su calendario,
criteri, limiti di spesa e procedure
Ecco i 16 punti critici da semplificare

di Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste, Giorgio Gavelli,
Giuseppe Latour e Lorenzo Pegorin alle pagine 2 e 3

NORME & TRIBUTI da pagina 18 a pagina 25

I NODI APPLICATIVI

Alcune delle principali criticità e incongruenze nella disciplina
dei bonus casa con le agevolazioni interessate (in blu)



Bonus casa e 110%: tutti i freni agli sconti

I nodi applicativi. Cresce il pressing degli addetti ai lavori per semplificare le regole su conformità, limiti di spesa, procedure e requisiti delle opere

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Limiti di spesa, lavori agevolati, edifici ammessi, mercato delle cessioni. Mentre nel *recovery plan* si aspetta l'ultima parola sulla proroga del superbonus al 2023, le richieste di semplificazione – arrivate da più parti – portano alla luce le incongruenze e i problemi applicativi dei bonus casa. Che non si fermano al 110%, ma investono le detrazioni ordinarie.

Anni di proroghe e modifiche hanno generato una disciplina sparpagliata tra decreti legge e manovre finanziarie, a volte poco coerente.

Due esempi su tutti. Perché il bonus mobili – appena aumentato a 16mila euro di spesa massima – si può abbinare solo alla detrazione del 50% (o al sismabonus) e non all'ecobonus? E perché le barriere architettoniche si possono eliminare con il 110% se si fa un intervento di superbonus in versione "eco", ma non antisismico?

Molti inconvenienti nascono dalla cattiva abitudine di non fare mai ordine tra i bonus. L'arrivo del 110%, per esempio, ha lasciato inalterati i vecchi ecobonus al 70 e 75% in condominio, introdotti cinque anni fa, che oggi impallidiscono al cospetto del superbonus.

In altri casi, ci sono effetti a cascata. Proprio l'arrivo del 110%, infatti, ha spinto il Governo a varare il Dm Requisiti, che era previsto fin dal 2013 (dal Dl 63), ma di cui ci si era ormai dimenticati. Il Dm con i nuovi standard

di prestazione, però, influenza anche le regole applicative dell'ecobonus ordinario (quello al 50 e 65%, per intenderci) e del bonus facciate quando include lavori di coibentazione.

Non c'è da stupirsi allora che imprese e professionisti tornino a chiedere un pacchetto di semplificazioni, partendo proprio dal 110 per cento. Nei giorni scorsi, il grosso dell'attenzione si è concentrato sullo "stato legittimo dell'immobile", cioè sulla necessità che eventuali abusi edilizi vengano sanati prima dell'avvio dei lavori agevolati. «Occorrerà trovare un punto di equilibrio tra semplificazione delle procedure e lotta all'abusivismo», ha dichiarato giovedì scorso in Senato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che si è impegnato a discutere del tema con le Infrastrutture.

L'esperienza di questi primi mesi di superbonus dimostra che spesso la complicazione delle regole e l'incertezza rendono difficile la pianificazione degli interventi e la gestione delle procedure. Ci sono committenti che faticano a trovare progettisti e imprese che rincorrono gli asseveratori. Un passaggio, quello dell'asseverazione, fondamentale anche prima della fine dei lavori, per potere cedere il 110% per singoli Sal: proprio giovedì 15 aprile si chiude la finestra per comunicare la cessione dei bonus 2020.

La semplificazione, a ogni modo, dovrà andare di pari passo con istruzioni tempestive e norme stabili nel tempo. Basti pensare che la legge di Bilancio 2021 ha esteso il superbonus

agli edifici posseduti da un unico proprietario, purché composti da non più di quattro unità immobiliari, ma ancora oggi non si sa se nel conto vadano inserite anche le pertinenze (e come ciò si rifletta sul limite di spesa).

Ancora peggio è andata con la nozione di «unità indipendente»: assente dal testo del Dl Rilancio (19 maggio 2020), è stata aggiunta in conversione (19 luglio), meglio precisata con la conversione del Dl Agosto (14 ottobre) e di nuovo ritoccata con la manovra (1° gennaio 2021). Senza contare le istruzioni di Entrate e Mise nel frattempo emanate e riviste.

Le modifiche a getto continuo, inoltre, vanno spesso ad aggravare incongruenze già presenti da tempo. A partire dai differenti limiti di spesa agevolata per lavori identici, o quasi: il cambio della caldaia e delle finestre oggi possono andare dal 50 al 110% (con tetti di spesa, requisiti e procedure differenti); l'isolamento termico delle pareti può avere addirittura il 50, 65, 70, 75, 90 o 110 per cento. Anche il perimetro degli edifici ammessi (abitativi e non) e delle zone di ubicazione presenta grandi differenze e può produrre risultati incomprensibili per i cittadini: ad esempio, per una tinteggiatura esterna, una villetta monofamiliare è agevolata al 90% se in zona urbanistica B; in zona C non riceve invece nulla, ma se è bifamiliare ha il 50% (condominio minimo).

Anche l'orizzonte temporale è un fattore chiave. Tutti si aspettano la proroga del superbonus al 2023. Ma intanto il 110% è l'unica detrazione già prevista fino al 30 giugno 2022 (fine 2022 a certe condizioni), grazie ai fondi europei, mentre le altre scadono nel 2021. Anche se ci sono banche che, per prudenza, preferiscono attendere l'approvazione definitiva del *recovery plan* prima di impegnarsi ad acquistare i crediti per lavori da svolgere nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CESSIONE

L'appuntamento

Giovedì 15 aprile scade il termine (prorogato due volte) per comunicare alle Entrate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2020 e che danno diritto alle detrazioni edilizie: superbonus e agevolazioni ordinarie (tranne i bonus mobili e giardini)

Il nodo dei Sal

Per cedere il credito d'imposta occorre almeno uno stato avanzamento lavori del 30 per cento. Chi non è ancora arrivato a questa soglia, può solo usare direttamente la detrazione. Nessun problema per chi l'ha raggiunta già nel 2020, mentre coloro che arrivano al 30% solo nel 2021, in assenza di chiarimenti ufficiali e a titolo prudenziale, non possono perfezionare la cessione


IL QUADRO

Alcune delle principali criticità e incongruenze nella disciplina dei bonus casa

1 CALENDARIO DEI BONUS

Sono attualmente confermati fino al 31 dicembre 2021 tutti i bonus ordinari (50%, ecobonus, bonus facciate, sismabonus, bonus mobili e bonus giardini). Il superbonus ora ha scadenze più lunghe, finanziate con il Recovery Fund: 30 giugno 2022, che per gli edifici plurifamiliari può diventare 31 dicembre 2022 e per le case popolari 30 giugno 2023. Uno stesso cantiere, però, coinvolge spese agevolate da entrambi i tipi di detrazione, con problemi di pianificazione fiscale e dei lavori.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per tutti i lavori edilizi occorre un bonifico "tracciabile". La causale del bonifico (ristrutturazioni o risparmio energetico) è ormai di fatto ininfluyente: se viene sbagliata è un errore formale e per il bonus facciate e il superbonus non sono state neppure previste causali aggiornate. Restano difformità tra i metodi di pagamento utilizzabili: per il bonus mobili è sufficiente il bonifico ordinario e sono ammesse carte e bancomat. Per il bonus giardini, oltre a questi metodi, va bene anche l'assegno.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



3 LIMITI DI SPESA VARIABILI

Spesso gli stessi lavori rientrano in sconti diversi, con limiti di spesa diversi, a parità di caratteristiche. Ad esempio, lo stesso cappotto termico su una casa unifamiliare è agevolabile con ecobonus ordinario 65% (92.307 euro di spesa massima), bonus facciate 90% (nessun limite), 110% come lavoro trainante (50.000 euro) o trainato (54.545 euro). Per il 110% va sempre verificata la congruità delle spese, per l'ecobonus e il bonus facciate solo se i lavori sono iniziati dopo il 6 ottobre 2020 (Dm Requisiti)

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



4 BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'abbattimento di barriere è stato inserito dalla legge di Bilancio 2021 tra i lavori trainati dal superbonus 110%, ma solo in versione "eco". Al sismabonus 110% - che pure implica lavori strutturali più adatti ad esempio all'installazione di ascensori - non può essere abbinato.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



9 EDIFICI CON 4 UNITÀ E UNICO PROPRIETARIO

La legge di Bilancio 2021 ha ammesso al superbonus anche gli edifici fino a quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (o senza accesso autonomo) con unico proprietario. Ma non è stato ancora chiarito se nel conteggio delle unità immobiliari («da due a quattro») si devono considerare solo le abitative o anche le pertinenze, e come questo si riflette sul computo dei limiti di spesa.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



10 SAL DISALLINEATI DALLE SPESE

Non è chiaro se il Sal (stato avanzamento lavori) minimo del 30% necessario alla cessione del superbonus si misuri solo in base ai lavori o debba anche essere "coperto" dalle spese. Né se basti raggiungerlo al momento della comunicazione alle Entrate (a marzo) o si debba avere già nell'anno delle spese. Un problema per gli interventi a cavallo d'anno, con fatture di acconto che non raggiungono il 30% entro fine anno e Sal che si completano all'inizio di quello successivo.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



11 BONUS MOBILI E LAVORI CONNESSI

Il bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici oggi spetta solo a chi beneficia della detrazione del 50% per il recupero edilizio o del sismabonus (ordinario o al 110%). Non è abbinabile, invece, a lavori di ecobonus o bonus facciate: una esclusione illogica visto che alcuni lavori, come il cambio delle finestre o una coibentazione, possono beneficiare sia del 50% sia dell'ecobonus.

BONUS INTERESSATI




EDIFICI INTERESSATI



12 CESSIONE DEI BONUS MINORI

Per il bonus mobili e il bonus giardini non è prevista la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura. Anche qui, una difformità di disciplina non del tutto comprensibile. Il legislatore si è dimenticato di rendere cedibile il lavoro trainato al 110% di abbattimento delle opere architettoniche, ma hanno rimediato le Entrate nella propria Guida al superbonus.

BONUS INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



BONUS INTERESSATI

50%



ECOBONUS



MOBILI



GIARDINI



SISMABONUS



FACCIAE



110%



EDIFICI INTERESSATI

ABITATIVI



NON ABITATIVI



5 RISTRUTTURAZIONI E PERSONE OVER 65

L'eliminazione delle barriere architettoniche è un intervento trainato dal superbonus in versione "eco" se destinata a favorire i portatori di handicap in situazione di gravità, ma anche le persone di età superiore a 65 anni. Queste ultime però non sono menzionate nella norma originaria (l'articolo-16 bis, comma 1, lettera e, del Tuir), che riserva la detrazione ordinaria del 50% solo ai disabili gravi.

6 MIGLIORAMENTO DI CLASSE

Per beneficiare del 110% in versione ecobonus, serve il doppio salto di classe energetica dell'intero edificio (o dell'unità indipendente con accesso autonomo). Per beneficiare del 110% in versione sismabonus non è invece richiesto alcun miglioramento di classe di rischio sismico, ma solo l'idoneità delle opere a ridurre il rischio sismico; per il sismabonus ordinario, invece, la detrazione è graduata dal 50 all'85% proprio in base al miglioramento di classe.

7 SPESE DEI GENERAL CONTRACTOR

Molti lavori complessi agevolati dal 110% vengono svolti grazie ai general contractor, che curano tutti gli aspetti del cantiere e dei lavori per il committente: secondo la Dre Lombardia (interpello 904-334/2021) il "compenso" del general contractor non è detraibile. In realtà è un costo connesso ai lavori, ma se le Entrate non cambieranno orientamento a livello centrale si rischia di compromettere molti cantieri.

8 VISTO DI CONFORMITÀ CON COSTI CONGRUI

Le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità rientrano tra quelle detraibili al 110 per cento. Considerato che l'asseverazione tecnica deve affermare la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, c'è il problema di individuare quale può essere il valore congruo della parcella relativa all'apposizione del visto di conformità. E chi controlla questa congruità.

BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



13 ASIMMETRIE TERRITORIALI

Il sismabonus (ordinario e al 110%) spetta per gli edifici situati nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3. Il bonus facciate spetta solo nelle zone urbanistiche A e B. Gli altri bonus spettano su tutto il territorio nazionale. Se per il sismabonus c'è una logica nel privilegiare le zone più a rischio, individuare le zone A e B spesso non è semplice neppure per i tecnici, se l'ufficio comunale non rilascia la certificazione richiesta dalle Entrate.

14 AMPLIAMENTO ASIMMETRICO

In caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, con ampliamento, il super-ecobonus del 110% non si applica alla parte eccedente il volume ante operam. A differenza del super-sismabonus, che per gli interventi antisismici agevola al 110% anche l'ampliamento. La Commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha richiesto una modifica normativa.

15 FINESTRE CON CAMBIO DI SAGOMA

Secondo alcune risposte informali dell'Enea, il cambio di finestre e infissi, portoni di ingresso o porte finestra sarebbe ammesso al 110% (così come all'ecobonus 50%) solo «a parità di superficie e di forma». Quindi «le bucatore non possono essere modificate», tranne che per uno scostamento del 2% per ragioni tecniche. Ma il Dm Requisiti parla solo di "sostituzione" delle finestre, senza specificare l'obbligo di mantenere le stesse dimensioni. Obbligo che per l'Enea è derogabile solo in casi limitati.

16 BONUS POTENZIATI DIMENTICATI

La normativa sui bonus edilizi prevedeva già fino a fine 2021 l'ecobonus potenziato al 70-75% in condominio (spesa di 40.000 euro moltiplicato per le unità dell'edificio) e la detrazione dell'80-85% (spesa di 136.000 euro) per i lavori combinati eco e sismabonus: sono interventi rimasti "dimenticati" nel testo di legge, non possono essere trainati dal 110% e il loro utilizzo è ormai residuale.

BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



BONUS INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



EDIFICI INTERESSATI



Ecologia

«Ritengo che l'ecobonus in particolare sia una missione importante nell'ambito del Pnrr»



Per il periodo successivo alle attuali scadenze dei bonus si potrebbe considerare una revisione coordinata del sistema delle detrazioni fiscali ad oggi esistenti

ROBERTO CINGOLANI

Le richieste di semplificazione

Cittadini e imprese chiedono di semplificare requisiti e iter del superbonus, a partire dalla conformità edilizia, per favorirne l'utilizzo snellendo la burocrazia

Proroga fino alla fine del 2023

La bozza del *recovery plan* inviata dal Governo Dragho al Parlamento prolunga fino a fine 2023 il 110%: cresce l'attesa per la versione definitiva del Pnrr

Non abitativo in cerca di premi

Un altro tema sul tavolo riguarda l'estensione del 110% agli edifici non abitativi: in particolare, agli immobili considerati strumentali nell'attività d'impresa

L'esigenza di un testo unico

Il dedalo di norme dei bonus casa ripropone l'esigenza di un testo unico. Tema sottolineato anche dall'«ideatore» del superbonus Riccardo Fraccaro

**IL MIO
 110%
 QUOTIDIANO**

**Superbonus,
 attestazione
 energetica
 riducibile**

Poggiani a pag. 33

Vademecum Enea sull'Ape nel 110%. Progettazione e certificazione, ok stesso tecnico

Attestazione energetica ridotta

Scorporabili le unità non direttamente interessate

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nell'attestazione della prestazione energetica (Ape) «convenzionale», ovvero quella destinata agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali, non direttamente interessate agli interventi di efficientamento energetico. Non è necessario, inoltre, il rispetto dell'indipendenza del tecnico che, nel rilascio dell'Ape, può essere lo stesso progettista o direttore dei lavori, purché abilitato.

Così l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (Enea) nel proprio vademecum teso a fornire i necessari chiarimenti in tema di redazione delle citate attestazioni (Ape) «convenzionali», ante e post interventi, redatte per l'accesso alle detrazioni fiscali maggiorate del 110% (Superbonus).

Il documento, presente sul sito, è suddiviso in tre parti, nella prima sono indicate le

principali differenze tra le attestazioni convenzionali e quelle utilizzabili per gli atti di compravendita o locazione degli immobili, nella seconda parte vengono fornite talune indicazioni utili per i professionisti tecnici in merito alla corretta e puntuale compilazione di quella convenzionale e nell'ultima parte sono fornite le indicazioni di calcolo, in caso di differenze dei servizi energetici presenti, ante e post intervento.

Nell'enunciazione delle differenze, tra Ape tradizionale e Ape convenzionale, l'Enea evidenzia, tra le altre, che la seconda è redatta ai fini della fruibilità della detrazione maggiorata del 110% che ha finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche, che nel caso di edifici composti da più unità la stessa è redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell'allegato «A» del decreto del 6/08/2020 (decreto «Requisiti») e che per la sua redazione non è necessaria l'indipendenza da parte del professionista che, pertanto, può essere redatto dallo stesso

progettista o direttore dei lavori, purché tecnico abilitato; la detta attestazione convenzionale, inoltre, non è da depositare nel catasto regionale.

Nella parte relativa alla redazione, il documento ricorda che la detrazione del 110% spetta per gli interventi (trainanti e trainati) eseguiti su edifici residenziali esistenti e relative pertinenze, quindi per i lavori effettuati su parti comuni di edifici residenziali in condominio, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze e su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, collocate all'interno di edifici in condominio, in tal caso limitatamente agli interventi trainati (circ. 24/E/2020).

In presenza di edifici con incidenza residenziale maggiore del 50% nell'Ape convenzionale si devono considerare tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d'uso, dotate

di impianto di climatizzazione invernale e le unità sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali risulta legittima l'installazione.

Nell'Ape convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficientamento energetico e, sia nel caso di intero edificio, sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in presenza di impianti «comuni» a più unità, viene precisato che, nella redazione delle attestazioni convenzionali, devono essere inserite tutte le unità immobiliari che accedono alle detrazioni fiscali del 110% servite da impianti comuni con l'eventuale esclusione delle unità immobiliari che, in relazione a quanto indicato nel medesimo vademecum (punto 2.1) è possibile scorporare.

Con riferimento ai servizi energetici dell'edificio, ante e post intervento, infine, viene riportato l'esempio di un edificio con soltanto i servizi di

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, soddisfatti da caldaia a gas, e una situazione post con servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento (nuova installazione) soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto fotovoltaico.

Qualora, si dice testualmente, venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione post, l'intera produzione del fotovoltaico andrebbe, nel calcolo, a compensare esclusivamente i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria (e non raffrescamento), con la conseguenza che si creerebbe un beneficio «non» realistico, relativamente al miglioramento della classe che verrebbe valutato soltanto sui servizi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria.

— @ Riproduzione riservata —

10
 ONLINE

Il vademecum sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

IL MIO 110% RISPONDE

Superbonus e case antisismiche, rogito entro giugno 2022

TEMPISTICHE DEL ROGITO NEL SISMABONUS ACQUISTI

Quesito
 Il comma 1-septies, dell'art. 16, del dl n. 63, del 2013, reca un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta a favore degli acquirenti di case antisismiche (75%-85%).

La circolare ministeriale dell'8 agosto 2020, n. 24, chiarisce che l'aliquota maggiorata del 110% si applica anche agli acquirenti delle case in parola a condizione che la cessione di detti immobili avvenga entro il termine di 18 mesi dal termine dei lavori.

In considerazione della circostanza per la quale la maxi-detrazione si applica alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2021, si chiede se la cessione da parte dell'impresa che ha eseguito la demolizione e la ricostruzione dell'immobile possa essere effettuata oltre il termine del 31 dicembre 2021, fermo restando la previsione dei 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

In particolare, poiché il comma 66, dell'art. 1, della legge di bilancio 2021, ha prorogato al 30 giugno 2022 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per fruire della detrazione prevista dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato dl 63/2013, il rogito può essere validamente stipulato entro questa data?

Studio A.D.A.

Risposta

La circolare dell'Agenzia delle entrate 30/E del 22 dicembre 2020, emessa in un momento precedente rispetto all'approvazione della legge di bilancio per il 2021, riferendosi alla disposizione di cui all'art. 16, comma 1-septies, del dl 63/2013, vigente razione temporis, ha chiarito come la stessa dovesse applicarsi alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, laddove, inoltre, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio, la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nella stessa circolare, inoltre, si legge che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, precisava l'Agenzia delle entrate, «è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021».

In ragione di quanto sopra, atteso l'intervento della legge di bilancio

per il 2021 che ha esteso l'ambito di applicazione temporale della disposizione in questione al 30 giugno 2022, si ritiene che gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche a condizione che il rogito sia stipulato entro tale ultima data.

IMPIANTI ESCLUSIVI, INDIPENDENZA FUNZIONALE

Quesito
 Sono proprietario di un'abitazione, disposta su due piani, che costituisce porzione di un più ampio immobile, suddiviso in più unità residenziali. L'immobile di mia proprietà, avente accesso indipendente, è dotato di impianti esclusivi

di gas, acqua calda sanitaria, energia elettrica ed impianto idrico dotato di un contatore unico. L'unità immobiliare in questione possiede i requisiti necessari per essere definita funzionalmente indipendente?

J.L.

Risposta

Come precisato nell'ambito della circolare ministeriale 24/E/2020, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni

o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

L'art. 119, comma 1-bis, del decreto rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021, dispone che un'unità abitativa può ritenersi «funzionalmente indipendente» allorquando sia dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. Posto quanto sopra, come altresì precisato nella richiamata circolare ministeriale 24/E/2020, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Sulla scorta di quanto sopra precisato, con riferimento alla fattispecie rappresentata, si ritiene che l'unità immobiliare in questione sia dotata del requisito dell'indipendenza funzionale e, di conseguenza, è possibi-

le, nel rispetto di tutte le condizioni oggettive e soggettive ex lege previste, beneficiare dell'agevolazione da Superbonus.

risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata



**IL MIO
110%
QUOTIDIANO
Ruderi, accesso
al Superbonus
condizionato
dall'impianto di
riscaldamento**

Loconte-Gargano a pag. 12

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate. Agevolabili le spese per ridurre il rischio sismico

Ruderi, il 110% è condizionato

Unità collabenti ammesse se c'è impianto di riscaldamento

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E LUCIANNA GARGANO

L'impianto di riscaldamento è condizione essenziale, in caso di ruderi e fabbricati non agibili, ossia le cosiddette unità collabenti, affinché le spese relative agli interventi di efficientamento energetico siano ammesse al superbonus: niente maxi detrazione se l'impianto non c'è. Mentre rientrano le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpellato n. 121, del 22 febbraio 2021, chiarisce il concetto di unità collabente ed esplicita i criteri ai fini dell'applicazione o meno del 110%.

La questione prospettata all'Agenzia delle entrate. Nell'ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante, composto da due unità immobiliari cosiddette «collabenti», con frazionamento in sei unità immobiliari, si prevede di procedere con ulteriori interventi come di seguito individuati:

- esecuzione di interventi antisismici sulle due unità collabenti;
- realizzazione di interventi di efficientamento energetico sulle 6 unità abitative;
- realizzazione di interventi di efficientamento energetico sul cosiddetto casottino

(unità autonoma, censita come unità immobiliare C/3, situata vicino al fabbricato in questione).

Sia le unità collabenti, sia il casottino, sono privi di riscaldamento. Il soggetto istante, in relazione agli interventi individuati, richiede se ed in quali termini beneficiare delle agevolazioni da superbonus 110.

Il percorso motivazionale dell'Agenzia. L'Agenzia delle entrate focalizza in primis la propria attenzione sulle unità collabenti segnalando come, relativamente alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16, dl 63/2013, nella circolare ministeriale 19/E/2020 sia stato ribadito che le stesse spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (cosiddette «unità collabenti», appunto): pur riconducibili, infatti, gli stessi, a una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono in ogni caso essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Posto quanto sopra, di seguito, in punti fondamentali, l'excursus motivazionale dell'amministrazione finanziaria nella risposta in esame:

1. ai fini dell'Ecobonus, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è

comunque dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento;

2. la circolare 30/E/2020 chiarisce espressamente che tale principio si applica anche ai fini del superbonus a condizione, però, che al termine dei lavori l'immobile (unità collabente) rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze);

3. ai fini dell'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori: va, cioè, valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni;

4. la circolare 24/E/2020 precisa che l'agevolazione da superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati

mediante demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della cosiddetta ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del dpr 6 giugno 2001, n. 380;

5. con riferimento all'ipotesi in cui l'intervento di demolizione e ricostruzione sia realizzato su immobili accatastati F/2, e dal termine dello stesso si dia luogo a edificio residenziale, si potrà godere del superbonus qualora (i) l'intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), dpr 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo e (ii) vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto fabbricati;

6. con specifico riferimento agli interventi antisismici ammessi al Sismabonus, l'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, deve intendersi quale norma di riferimento generale;

7. gli interventi ammessi al Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili;

8. nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96 mila euro;

9. per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.

La conclusione. Sulla base delle argomentazioni sopra rappresentate, l'amministrazione finanziaria conclude che il contribuente,

nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, possa fruire del superbonus in relazione agli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico che prevedono la demolizione e ricostruzione delle due unità collabenti, sempreché gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione siano inquadrabili nella cate-

goria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera. d), del dpr 380/2001.

La spesa massima ammissibile è di 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità collabenti F/2, come risultante all'inizio dei lavori. Rientrano nel richiamato limite di spesa anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

necessari per completare l'intervento nel suo complesso. Per quanto riguarda, invece, gli interventi di efficientamento energetico previsti sull'intero complesso immobiliare, le spese a essi riferite non godono della maxi-detrazione in ragione del fatto che sia le unità collabenti, sia il casottino, risultano privi di impianto di riscaldamento.

© Riproduzione riservata



Fuga di dati dallo studio: la prima mossa è pesare i rischi



Data breach. Il furto negli archivi o un errore possono generare danni materiali e reputazionali. Dall'analisi dipende la notifica al Garante privacy

Pagina a cura di
Matteo Flora
Marco Giacomello
Giuseppe Vacigro

Nel 2020 sono stati registrati 2.332 attacchi di pirateria informatica a fronte dei 1.802 rilevati nel 2019. I dati sono stati illustrati nel corso del convegno "L'hacker nel faldone", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, che è stato vittima nel 2019 di un attacco hacker agli account di posta elettronica certificata di 30mila avvocati. Questi numeri permettono di comprendere quanto sia importante per il professionista proteggere adeguatamente i suoi dati e conoscere gli adempimenti previsti dal Gdpr, il regolamento europeo 679/2016 sulla privacy.

Le linee guida sul data breach emanate a inizio anno dal board dei Garanti europei della privacy (Edpb) - sulle quali si è recentemente concluso il processo di consultazione pubblica - forniscono chiaramente i casi in cui è necessario procedere, in caso di violazione o perdita dei dati personali, alla notifica all'Autorità della privacy. Lo fanno attraverso l'evidenziazione di 18 scenari di data breach, alcuni dei quali riconducibili esclusivamente a un comportamento umano.

L'uomo e la macchina

Si pensi, ad esempio, all'invio per errore di una mail contenente informazioni estremamente riservate di un cliente a uno o più destinatari non autorizzati a riceverla o al dipendente infedele che utilizza una lista clienti del suo precedente datore di lavoro per ottenere dei benefici nel nuovo impiego. Altri scenari

sono invece propriamente tecnologici, come ad esempio il caso dei cryptolocker con cui i cybercriminali cifrano i dati della vittima e chiedono un riscatto per rivelare la password di cifratura.

Quali sono le conseguenze di un data breach in uno studio professionale? Oltre al danno materiale - plurime sono le storie di studi che hanno dovuto chiudere a seguito della completa cifratura di dati e backup - abbiamo sicuramente la perdita di fiducia e il danno reputazionale. Pertanto, è assolutamente importante comprendere se e come notificare la violazione di dati al Garante.

L'analisi del rischio

Al netto dei 18 scenari presentati dall'Edpb, ogni caso ha una sua storia e deve essere valutato singolarmente: per farlo è necessario adottare un metodo di analisi del rischio. Uno dei migliori è fornito da Enisa (European network and information security agency), che chiede di considerare tre parametri durante la valutazione dell'impatto di una violazione di dati personali: il contesto del trattamento dei dati, che tiene conto della natura dei dati oggetto della violazione; la facilità di identificazione, che stima quanto sia facile identificare i soggetti interessati a partire dai dati oggetto della violazione; le circostanze specifiche della violazione. Al termine di tale percorso (severity assessment) sarà possibile determinare il tipo di gravità del data breach e valutare - oltre che dimostrare - se effettuare la notifica e la comunicazione agli interessati.

La notifica al Garante

Nell'ipotesi in cui la valutazione del rischio presenti la necessità della notifica al Garante, è importante chiarire alcuni aspetti pratici ope-

rati. Il primo e decisamente più importante è quello della compilazione del modello di notifica presente sul sito dell'Autorità della privacy in formato Pdf modificabile. Le domande poste dal Garante nel modello sono 29 e si possono dividere in tre grandi categorie: descrizione e possibili conseguenze della violazione, misure adottate a seguito del data breach e comunicazione all'interessato.

Per quanto attiene la descrizione della violazione, è importante chiarire che se non è possibile reperire le informazioni sufficienti a rispondere ai quesiti posti al Garante nelle 72 ore previste dal Gdpr, è possibile effettuare una notifica preliminare e riservarsi un'integrazione in un momento successivo. Inoltre, il termine di 72 ore decorre dal momento in cui il titolare viene a conoscenza del data breach, termine che non va confuso con il momento in cui si è verificato l'evento: molto spesso capita, infatti, che la violazione di dati avvenga molto tempo prima rispetto a quando se ne ha effettiva conoscenza.

Inoltre, un aspetto decisamente importante è il "piano rimediabile" all'interno del quale si devono fornire e indicare le misure di sicurezza adottate a seguito dell'incidente e quelle che si vorranno adottare in un prossimo futuro. E se nel caso di un errore umano è evidente che l'investimento dovrà vertere sulla formazione - che sarebbe buona norma attivare anche in modo preventivo per poter a posteriori dimostrare che molto si è fatto - nel caso di un cyber attacco sarà necessario potenziare la sicurezza informatica del proprio studio professionale.

Un ultimo aspetto da considerare è la comunicazione agli interessati, ossia clienti o dipenden-

ti, che rappresenta forse la sfida più complessa da gestire (si veda l'articolo a fianco).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre parametri per capire la gravità dei fatti: dati perduti, soggetti coinvolti e circostanze della violazione

18 scenari

PER I GARANTI PRIVACY UE

Il board dell'Edpb ha messo a punto linee guida con 18 scenari di data breach da notificare

L'incidente va comunicato in modo chiaro e trasparente

Gestire l'emergenza

La comunicazione di un data breach è uno dei momenti più complessi che uno studio professionale possa oggi vivere in termini di rischio reputazionale. Per mitigare il rischio è consigliabile un approccio trasparente: è improbabile che la verità non emerga – soprattutto visti gli obblighi di notifica – e una strategia volta a minimizzare può rivelarsi un boomerang. Invece, va raccontata la vera entità dell'accaduto con empatia e rincrescimento.

Diversi gli accorgimenti possibili: già prima del data breach è fondamentale predisporre template al fine di elaborare risposte entro le tempistiche imposte dal Garante della privacy. I contenuti oggetto del data breach spesso sono online dopo poche ore: è quindi suggeribile usare termini vaghi («non si conosce ancora la precisa portata») senza dare smentite affrettate (tipo: «non sono stati sottratti dati di XXX») prima di una conferma: queste affermazioni, infatti, rischiano di essere smentite proprio dagli attaccanti e, soprattutto, si rischia di incorrere nel reato di false attestazioni al Garante. Ottima norma è attivare un servizio di monitoraggio della rete - anche nel Deep/Dark Web - per conoscere quando e dove i contenuti vengono divulgati o venduti.

Alla pubblicazione dei dati è necessario predisporre un sito web dedicato ai diversi stakeholder (dipendenti/fornitori/partner/clienti finali) in cui aggiornare sull'evoluzione della situazione, sullo stato di ripristino dei servizi, sulle indagini e sul piano rimediabile.

Nel disegnare la legal custo-

mer journey - il percorso che i clienti intraprendono quando instaurano la relazione con una realtà professionale - gli studi legali devono prevedere strumenti comunicativi semplici nel linguaggio, facili da visualizzare e completi nelle indicazioni. Innanzitutto, devono essere identificate le tipologie di persone che riceveranno la comunicazione di un data breach, differenziando il linguaggio da utilizzare; inoltre è fondamentale scegliere un adeguato strumento comunicativo, come ad esempio, una infografica che guidi l'utente nella comprensione del data breach o, in alternativa, un chatbot che risponda automaticamente alle domande dell'utente, facendogli comprendere rischi e procedure da attuare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le contromisure da adottare nelle prime 72 ore

I CONCETTI CHIAVE

- Il **data breach** è una violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
- Nel caso in cui il data breach sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati, il Gdpr **obbliga il titolare a comunicare tale violazione anche a ciascun interessato**
- La **notifica deve essere effettuata entro 72 ore** e senza <ingiustificato ritardo>, da quando il titolare del trattamento dei dati è venuto a conoscenza del data breach. In caso di particolare complessità il titolare può provvedere a una notifica preliminare e fornire ulteriori dettagli della violazione successivamente
- Ai sensi dell'articolo 33 del Gdpr è obbligatorio per il titolare conservare la documentazione attestante **tutti** i data breach avvenuti attraverso il **registro degli incidenti informatici**

LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN CASO DI DATA BREACH

ESECUZIONE GIORNI ORE	NOME ATTIVITÀ	FUNZIONE INTERESSATA
0 Conoscenza evento	1 Analisi preliminare dell'evento (severity assessment)	● Esperto It ● Referente privacy o Dpo ● Titolare
8	2 Classificazione dell'evento in base all'ambito di afferenza	● Esperto It ● Referente privacy o Dpo
12	3 Inserimento dell'incidente nel registro degli incidenti informatici	● Referente privacy o Dpo
20	4 Valutazione sull'effettivo rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche	● Esperto It ● Referente privacy o Dpo
36	5 Attivazione delle misure per porre rimedio o attenuare l'impatto della violazione	● Titolare su indicazione esperto It ● Referente privacy o Dpo
50	6 Redazione della notifica al Garante della privacy	● Referente privacy o Dpo
60	7 Eventuale redazione della notifica agli interessati	● Referente privacy o Dpo ● Esperto in comunicazione
72 Termine attività	8 Gestione del piano rimediabile	● Esperto It ● Referente privacy o Dpo ● Titolare

Gli scenari su fabbisogni energetici e obiettivi climatici delineati in una guida di Dentons

Zero emissioni? Una chimera

Serve un cambio di passo nel ricorso a fonti rinnovabili

Pagina a cura
 DI TANCREDI CERNE

L'Europa arranca verso il traguardo delle zero emissioni. «Senza un cambio di passo nella diffusione di tecnologie sostenibili e la graduale eliminazione dell'utilizzo dei combustibili fossili, il Vecchio continente mancherà l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990». È l'allarme lanciato da **Dario Traum**, Head of energy transitions di **BloombergNEF** dalle pagine della *Guida alle energie rinnovabili in Ue* realizzata dallo studio legale **Dentons**. «L'Europa ha bisogno di installare tra 566 e 651 GW di energie rinnovabili nel prossimo decennio per raggiungere i suoi obiettivi climatici, un livello tre volte superiore a quello installato nei dieci anni passati», ha avvertito Traum secondo cui il cambio di passo dovrà ricevere il supporto non soltanto delle istituzioni, ma della società civile. «L'esperienza degli ultimi anni mostra che spesso manca un consenso forte nei principali mercati

europei e questo rallenta lo sviluppo di nuovi progetti. Ma per essere realizzate, le promesse politiche devono venir accompagnate da azioni concrete per assicurare che gli investimenti sostenibili vengano realizzati senza ostacoli nei settori e nelle comunità dove sono più necessari». Per tradurre queste intenzioni in azioni, la Commissione europea ha definito lo scorso anno una nuova strategia energetica definita **Esi** (Energy system integration) con lo scopo di traghettare l'Europa verso la produzione di nuove fonti energetiche sostenibili capaci di condurre l'Ue verso le zero emissioni nel 2050. Alla base di questa strategia, una maggiore diffusione dell'economia circolare con la creazione di energia dalla combustione dei rifiuti, dalle biomasse e dall'incremento nell'utilizzo dell'idrogeno pulito. Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione ha proposto di rendere obbligatori nuovi criteri nei processi di acquisti di energia da parte delle pubbliche amministrazioni e di applicare stringenti regolamentazioni energetiche nei settori dei trasporti e dell'edilizia.

Ma qual è la situazione oggi in Europa in termini di investimenti in energie rinnovabili? Secondo le rilevazioni di Dentons, il paese che negli ultimi cinque anni ha puntato maggiori risorse sull'ambiente è stato il Regno Unito che ha messo sul piatto 61,3 miliardi di dollari (51,6 mld di euro) per la realizzazione di impianti a energia solare, parchi eolici, centrali idroelettriche, impianti geotermici, a biomasse e di biodiesel. Segue la Germania dove quasi 50 miliardi di dollari (quasi 43 mld di euro) sono stati equamente ripartiti tra eolico e solare con una minima quota destinata alla produzione elettrica attraverso la geotermica. Gradino più basso del podio con 32,8 miliardi (27,6 mld di euro) per l'Olanda che si è posizionata davanti alla Spagna, quarta con 26,2 miliardi (22 mld di euro) investiti. Per trovare l'Italia bisogna invece scorrere la classifica fino ad arrivare ai Paesi di coda. Con 6,1 miliardi di euro investiti in energie rinnovabili tra il 2016 e il 2020 la Penisola si è posizionata infatti alle spalle del Belgio (7,2 mld di euro) e quasi allo stesso livello di Ucraina (5,9 mld di euro) e

Polonia (5,6 mld di euro). «In Italia, il Piano 2021-2030 che delinea la strategia energetica e di decarbonizzazione prevede di raggiungere circa 40 GW di capacità di generazione da fonti rinnovabili, principalmente dall'eolico e dal solare, portando al 30% la quota delle rinnovabili nel consumo totale lordo di energia», si legge nel rapporto di Dentons secondo cui si tratterebbe di obiettivi ambiziosi ma realistici, se non esistesse l'ostacolo della eccessiva durata e dell'incertezza degli esiti delle procedure autorizzative.

E cosa dire dell'idrogeno? Nel mese di novembre scorso il governo italiano ha pubblicato una prima bozza di strategia nazionale con obiettivi ambiziosi per il 2030 e il 2050: soddisfare circa il 2% della domanda nazionale di energia entro il 2030 e circa il 20% entro il 2050, attraverso l'utilizzo di 5 GW di capacità di produzione di idrogeno verde. Per fare questo, l'Italia investirà qualcosa come 10 miliardi di euro, facendo uso dei fondi messi a disposizione dal Recovery plan italiano (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

© Riproduzione riservata

Investimenti in energie rinnovabili 2016-2020

(in mld euro)		
Paese	Investimenti	Fonti più diffuse
UK	51,6	Eolico, solare, biomasse
Germania	43	Eolico, solare, geotermia
Olanda	27,6	Eolico, solare, geotermia, biomasse
Spagna	22	Eolico, solare, biomasse
Francia	20,7	Eolico, solare, biomasse
Turchia	12,4	Eolico, solare, geotermia, biomasse
Belgio	7,1	Eolico, solare
Italia	6,1	Eolico, solare
Ucraina	5,9	Eolico, solare
Polonia	5,6	Eolico, solare
Russia	4,3	Eolico, solare

Fonte: BloombergNEF 2021



IMPRESA & SICUREZZA

IMPRESA & SICUREZZA

**Vaccinazioni
anti-Covid nei luoghi
di lavoro: protocollo
ai raggi X**

Cirioli da pag. 2

Ai raggi X l'accordo firmato da governo, Inail, commissario per l'emergenza e parti sociali

Vaccini in azienda o in sedi doc per dipendenti e collaboratori

Pagine a cura
di DANIELE CIRIOLI

Via libera alle vaccinazioni anti Covid nei luoghi di lavoro. Il Protocollo sottoscritto il 6 aprile tra governo, Inail, commissario straordinario per l'emergenza e parti sociali fissa le regole per somministrare i vaccini in aziende e studi professionali e i requisiti per l'adesione dei datori di lavoro. La vaccinazione, solo su base volontaria, è destinata a titolari e proprietari di aziende e studi, nonché ai lavoratori che «a prescindere dalla tipologia contrattuale» prestano attività nei loro confronti. Dunque non solo i «dipendenti», ma anche i collaboratori, gli altri autonomi e gli occasionali. Tre le modalità di somministrazione: in azienda; o in strutture sanitarie private; o in strutture dell'Inail.

La vaccinazione dei lavoratori ha il duplice fine di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale e di rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive, accrescendo il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro. È in questa prospettiva, infatti, che le imprese hanno avvertito la responsabilità sociale di collaborare, sia attraverso l'offerta di spazi aziendali da usare come punti di vaccinazione aggiuntivi, sia con l'impegno diretto alla vaccinazione del personale, nella convinzione che solo mediante un'azione generale e coordinata è possibile abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e proteggere la salute collettiva. Il Protocollo ha per oggetto proprio l'impegno dei datori di lavoro a vaccinare i lavoratori. Le mo-

dalità sono definite dall'Inail nel documento: «Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid nei luoghi di lavoro» («Indicazioni ad interim»).

Chi si può vaccinare. La vaccinazione riguarda tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro. Dunque, non solo i «dipendenti», i lavoratori cioè titolari di rapporto di lavoro subordinato, ma anche i collaboratori oppure gli autonomi (professionisti e partite Iva) e gli occasionali (soggetti con «ritenuta d'acconto», per esempio). In ogni caso la somministrazione del vaccino è destinata solo a favore dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta. La vaccinazione, inoltre, può riguardare anche gli stessi datori di lavoro o i titolari delle aziende.

Il Protocollo impegna tutte le parti sottoscrittrici a fornire le necessarie informazioni ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente. Le procedure per la raccolta e le adesioni dei lavoratori vanno realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimesa esclusivamente al singolo, delle norme in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando ogni forma di discriminazione.

Orario di lavoro. Qualora la vaccinazione venga eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla stessa è da equiparare a tutti gli effetti all'orario di lavoro.

Singole aziende o gruppi di imprese. Il datore di lavoro può manifestare la propria disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei

luoghi di lavoro sia in forma singola sia in forma aggregata, nell'uno e nell'altro caso indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In ciò può chiedere supporto e/o un coordinamento alle associazioni di categoria di riferimento.

Il medico competente. Il medico competente è tenuto a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla tipologia di vaccino, assicurando anche l'acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati. Altro compito del medico competente, nel rispetto delle disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, è la registrazione delle vaccinazioni eseguite con gli strumenti messi a disposizione dai servizi sanitari regionali.

La somministrazione. Può avvenire in modalità diretta oppure attraverso strutture sanitarie private oppure presso l'Inail. Nel primo caso, viene eseguita da operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per tale forma di vaccinazione, in locali idonei che rispettino i requisiti prescritti dall'Inail.

In alternativa alla vaccinazione diretta, se il datore di lavoro intende collaborare all'iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, è possibile concludere, anche tramite le Associazioni di categoria o nell'ambito della bilateralità, specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a carico degli stessi datori di lavoro, eccetto il costo della fornitura dei vaccini che è

assicurata dai servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail. In tal caso, trattandosi d'iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell'Inail. Nelle due ipotesi di vaccinazione non diretta (presso strutture sanitarie o presso l'Inail), il datore di lavoro direttamente ovvero attraverso il medico competente, se presente, deve comunicare alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'Inail il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino. Sarà cura poi della struttura o dell'Inail curare i necessari adempimenti per consentire la somministrazione del vaccino, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai servizi sanitari regionali.

Formazione ad hoc. Il Protocollo assicura a medici competenti e al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni aziendali l'offerta, attraverso la piattaforma Iss, di uno specifico corso di formazione, realizzato anche con l'Inail.

—© Riproduzione riservata—

La vaccinazione aziendale

Chi si può vaccinare	Tutti i lavoratori che, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro, prestano attività in favore dell'azienda: dipendenti, collaboratori, autonomi, professionisti, partite Iva e occasionali. I datori di lavoro e i titolari delle aziende
Decisione volontaria	La somministrazione del vaccino nel luogo di lavoro è riservata soltanto ai lavoratori che ne hanno fatto «volontariamente» richiesta
Orario di lavoro	Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, essa è equiparata a ogni effetto a orario di lavoro
Tre modalità per le vaccinazioni	La somministrazione del vaccino può avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in modalità diretta = viene eseguita da operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per tale forma di vaccinazione, in locali idonei che rispettino i requisiti prescritti dall'Inail (Indicazioni ad interim) • attraverso strutture sanitarie private in possesso dei prescritti requisiti = serve una specifica convenzione • presso l'Inail = riservato ai datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico di fabbrica e a quelli che non possono far ricorso a strutture sanitarie private
Il costo	A carico del datore di lavoro, in caso di vaccinazione diretta o attraverso il ricorso a strutture sanitarie private (eccetto il costo della fornitura dei vaccini). A carico dell'Inail, in caso di vaccinazione presso le strutture sanitarie dell'Inail

Somministrazione a carico del datore

Il datore di lavoro che aderisce all'iniziativa delle vaccinazioni in azienda si attiene al rispetto delle «Indicazioni ad interim», nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti Covid-19. A tal fine è elaborato un piano aziendale, nel cui ambito il datore di lavoro assicura il confronto con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni realtà produttiva e delle condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, o con altri organismi aziendali previsti nell'ambito dei Protocolli di settore. Il piano aziendale viene proposto dal datore di lavoro, anche tramite l'Organizzazione di rappresentanza, all'Azienda Sanitaria di riferimento, nel pie-

no rispetto delle «Indicazioni ad interim», nonché di eventuali indicazioni emanate da regioni e province autonome nei territori di competenza. All'atto della presentazione del piano aziendale, il datore di lavoro specifica il numero di vaccini richiesti per lavoratrici e lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all'Azienda sanitaria la programmazione relativa all'attività di distribuzione. I costi per la realizzazione e gestione del piano aziendale, inclusi i costi di somministrazione del vaccino, sono interamente a carico del datore di lavoro; mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali.

Le istruzioni per accedere al bando: domande da compilare dal 13/4, invio dal 27/4

Macchinari, al via il rinnovo

Mix di agevolazioni per chi investe nel Mezzogiorno

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Con un mix di agevolazioni pmi, reti di imprese e professionisti potranno avere una copertura fino al 75% della spesa per investimenti innovativi. Con un budget di 132,5 milioni di euro il ministero dello sviluppo economico mette a disposizione dei soggetti beneficiari che si trovano nel Mezzogiorno contributi in conto impianti e finanziamenti a tasso zero per investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e per favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare. Come stabilito dal nuovo bando «Macchinari innovativi» (decreto direttoriale Mise del 26 marzo 2021, attuativo del dm 30 ottobre 2019), le domande delle imprese con sede nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia potranno essere inviate a Invitalia, soggetto gestore della misura. Secondo quanto previsto dalla disposizione, le istanze (a eccezione delle «reti contratto») potranno essere compilate dalle ore 10 del 13 aprile 2021, mentre per l'invio della richiesta si dovrà provvedere a partire dalle ore 10 del 27 aprile 2021.

Il bando «Macchinari innovativi». L'obiettivo del nuovo bando (secondo dei due sportelli previsti dall'art. 3, comma 2, del citato dm 30 ottobre 2019) è sostenere gli investimenti innovativi che siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell'impresa nello svolgimento dell'attività economica, mediante l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali

alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché di programmi informativi e licenze che devono essere correlati all'utilizzo di tali beni materiali.

Il decreto direttoriale 26 marzo 2021 ha confermato integralmente le modalità operative già previste dal decreto 23 giugno 2020 per l'attuazione della misura finanziata con risorse (132,5 mln) pari a quelle messe già a disposizione lo scorso anno dal Mise con l'apertura del primo sportello del bando. L'intervento agevolativo è stato definito nell'ambito del Pon-Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr, che permette di attivare risorse comunitarie già stanziata.

Soggetti ammessi. La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese in contabilità ordinaria che dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati (se imprese individuali e società di persone almeno due dichiarazioni dei redditi), nonché ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Mise ai sensi della legge 4/2013.

Programmi finanziabili. I programmi di investimento ammissibili devono:

- prevedere spese non inferiori a 400 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro. Nel caso di programmi presentati da reti d'impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a 200 mila euro;

- essere realizzati esclusivamente presso unità produttive

localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate;

- prevedere l'acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

Spese ammissibili. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali (artt. 2423 cc e segg.), che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informativi e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:

- relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;

- riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

- riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

- pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programma 2014-2020;

- ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo proroghe del termine di ultimazione non superiori a 6 mesi.

Il mix delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento a tasso zero, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%. Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell'impresa come segue:

- per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;

- per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di sette anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni (che sono erogate da Invitalia).

Domande. Vanno presentate tramite procedura informatica a <https://agevolazionidgiai.invitalia.it>, sezione «Accoglienza Istanze» e cliccando sulla misura «Nuovo Bando Macchinari Innovativi - Secondo sportello».

L'iter di presentazione prevede: a) compilazione della domanda dalle ore 10 del 13 aprile 2021; b) invio a partire dalle ore 10 del 27 aprile 2021.

Invece, le imprese non residenti nel territorio italiano, le imprese amministrate non da persone fisiche ma da persone giuridiche o enti e le reti d'impresa non dotate di soggettività giuridica («reti contratto») devono inviare, a partire dalle ore 10 del 6 aprile 2021, una specifica richiesta di accreditamento trasmettendo una Pec all'indirizzo nuovobando.macchinariinnovativi@pec.mise.gov.it.

— Riproduzione riservata —

Le agevolazioni

- Mix di contributi in conto/impianti e finanziamenti agevolati per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%
- Per le imprese di micro e piccola dimensione il contributo in conto impianti è pari al 35% e il finanziamento a tasso zero è pari al 40%
- Per le imprese di media dimensione, il contributo in conto impianti è pari al 25% e il finanziamento a tasso zero è pari al 50%
- Il finanziamento a tasso zero deve essere restituito in un periodo della durata massima di 7 anni
- Il finanziamento a tasso zero non è assistito da particolari forme di garanzia
- Gli investimenti devono prevedere una spesa non inferiore a euro 400.000 e non superiore a euro 3.000.000. Per le reti vale la sommatoria delle spese dei soggetti aderenti alla rete (per ciascun programma spese non inferiori a euro 200.000)



Rinnovabili, non si torna indietro Italia, obiettivo 70% di consumi green

Oltre 260 gigawatt di nuova potenza da energie pulite installati nel 2020 nel mondo. Il nostro Paese in 10 anni deve aggiungere almeno 65 gigawatt «verdi» per rispettare gli impegni Ue. Gli operatori: basta burocrazia lenta e incerta

di **Elena Comelli**

L'epidemia frena i consumi, ostacola gli investimenti, rallenta l'economia. Per tutti tranne che per le fonti rinnovabili. La costruzione di nuovi impianti di energia pulita ha superato i rallentamenti legati alla pandemia e le peggiori paure dei pessimisti, con oltre 260 gigawatt di nuova potenza installata nel 2020, secondo i dati pubblicati la settimana scorsa dall'Irena, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. Una crescita record, che ha superato di quasi il 50% le installazioni del 2019 e ha portato la capacità globale di energia pulita a 2800 gigawatt complessivi (+10% rispetto al 2019). «Questi numeri raccontano una straordinaria storia di resilienza e speranza. Nonostante le sfide e le incertezze del 2020, le energie rinnovabili sono emerse come fonte di innegabile ottimismo per un futuro migliore, più equo, pulito e giusto», ha commentato il direttore generale dell'Irena Francesco La Camera presentando i dati, che vedono il solare come forza trainante del settore, con quasi 130 nuovi gigawatt installati nel 2020, seguito dall'eolico.

La corsa

Fra le novità del rapporto spicca anche la ripresa dell'idroelettrico, con la realizzazione di diversi grandi progetti, a partire dai 12 nuovi gigawatt della

Cina, seguita dalla Turchia con 2,5 gigawatt. Al boom delle rinnovabili corrisponde un calo costante degli investimenti nelle centrali alimentate da fonti fossili, scese a meno di 60 gigawatt nel 2020 dai 64 gigawatt del 2019. Oltre l'80% di tutta la nuova capacità elettrica aggiunta lo scorso anno proviene da fonti di energia pulita. «I costi stanno diminuendo, i mercati delle tecnologie pulite stanno crescendo e mai prima d'ora i vantaggi della transizione energetica sono stati così chiari. Questa tendenza è inarrestabile, ma c'è ancora molto da fare», ha chiarito La Camera.

Per rispettare gli Accordi di Parigi sul clima, saltando in «una finestra temporale che si sta chiudendo rapidamente», il ritmo di crescita delle fonti rinnovabili secondo l'Irena dovrebbe almeno triplicare, con una mole d'investimenti complessivi che dovrebbe superare i 130mila miliardi di dollari da qui al 2050, per finanziare un aumento di 10 volte della capacità installata da rinnovabili, fino a quasi 28 mila gigawatt. Ciò significa una media di 840 gigawatt di potenza rinnovabile da realizzare ogni anno a livello mondiale, oltre tre volte le installazioni dell'anno scorso.

La necessità di accelerare vale a maggior ragione per l'Italia, dove lo sviluppo delle fonti rinnovabili è stato rapidissimo nei primi anni di questo secolo, per poi fermarsi quasi del tutto, con meno di 1 gigawatt installato nel 2020.

«Dovrebbero essere 6,5 i nuovi gigawatt rinnovabili da installare ogni anno per rispettare i target del Green Deal al 2030, che di questo passo raggiungeremo nel 2085 —, ammonisce Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, l'associazione confindustriale del mondo elettrico italiano —. In dieci anni l'Italia dovrà dare il proprio contributo all'impegno europeo di tagliare del 55% le emissioni di CO₂, aggiungendo almeno 65 gigawatt di nuova potenza rinnovabile e rendendo green il 70% dei consumi elettrici italiani», precisa Re Rebaudengo.


I freni

Siamo però molto lontani. Il punto dolente sta nelle barriere normative soffocanti, scrive in una lettera aperta al governo il Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica (Free), che raccoglie gli operatori del settore. «Gli iter autorizzativi devono essere semplificati sia per gli impianti nuovi che nel caso di ripotenziamento, il coinvolgimento delle Soprintendenze nel processo autorizzativo deve avvenire solo nel caso d'impianti in aree vincolate, si deve prevedere il silenzio assenso per la certezza dei tempi e l'adeguamento del meccanismo di accesso agli incentivi nella durata e nella forma», è la richiesta. La premessa per la transizione energetica, insomma, è la transizione burocratica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


L'espansione

Come cresce la potenza elettrica da fonti rinnovabili nel mondo, dati in gigawatt



Le alternative

La potenza generata dalle fonti pulite, dati in gigawatt



S.A

Fonte: elaborazione L'Economia su dati Irena, 2021



Il report

Francesco La Camera, direttore generale di Irena, l'agenzia internazionale delle rinnovabili



Eolico, ancora troppi «no» per decollare

L'anno scorso sono aumentati del 53% i gigawatt installati nel mondo con il traino di Cina e Usa. Ora l'Europa e soprattutto l'Italia, ancora ferma al 6% del fabbisogno nazionale, devono accelerare. Significa snellire le procedure

di **Elena Comelli**

La pandemia non ha scoraggiato la crescita dell'energia del vento, che nel 2020 ha registrato l'annata migliore di sempre, con 93 nuovi gigawatt installati nel mondo (+53% rispetto al 2019) grazie a Cina e Stati Uniti. Invece l'Europa non ha brillato, con appena 14,7 gigawatt di nuova capacità installata, in calo del 6% per l'impatto della pandemia. Gli analisti si aspettavano un aumento delle nuove installazioni, ma il balzo dei nuovi impianti in Asia e negli Usa ha superato anche le proiezioni più ottimistiche, segnalando che il settore dell'energia eolica si è scrollato di dosso lo shock del Covid-19. WindEurope, però, denuncia procedure troppo complesse e iter autorizzativi lenti nel Vecchio Continente.

Occupazione

Il settore ha generato finora 300 mila posti di lavoro in Europa, di cui 27 mila in Italia, secondo il rapporto Wind Energy and Economic Recovery diffuso dall'Anev, l'Associazione nazionale energia del vento. Simone Togni, presidente dell'Anev, sottolinea che in Italia si dovrebbe puntare al raddoppio delle pale per rispettare gli impegni presi con il Piano energia clima. «Il settore eolico ha un obiettivo di potenza pari a quasi 20 gigawatt — dice —. Sta al governo eliminare gli ostacoli burocratici che negli anni hanno frenato il suo sviluppo. Soltanto liberando l'energia del vento dall'eccesso di burocrazia e dai no ingiustificati delle sovrintendenze si potrà raggiungere questo obiettivo».

Con meno di 200 megawatt installati all'anno negli ultimi tre anni, l'eoli-

co italiano è quasi completamente bloccato dalle procedure tortuose e dalle opposizioni sistematiche dei Beni Culturali. «Abbiamo ben 2000 megawatt incagliati — dice Togni — perché i tempi di autorizzazione sono talmente lunghi, che le tecnologie previste alla presentazione della domanda sono già obsolete e uscite di produzione quando arrivano i permessi, rendendo gli impianti impossibili da costruire». Soltanto un cambio in corsa del tipo di pale da utilizzare, senza ricominciare tutta la procedura d'accapo, potrebbe salvare quei progetti incagliati. Pur con queste difficoltà, in Italia l'eolico genera ogni anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro, fra investimenti diretti e indiretti.

L'Italia è il quinto Paese europeo per capacità eolica, con oltre 10 gigawatt di potenza installata, ma da qui al 2030 è previsto dal Piano nazionale energia e clima un quasi raddoppio a 19 gigawatt. L'obiettivo è considerato irraggiungibile dagli operatori, se non cambieranno le procedure di autorizzazione. Il raddoppio degli impianti potrebbe produrre, secondo le stime dell'Anev, altri 67 mila 200 posti di lavoro, in buona parte nel Meridione.

In prospettiva, secondo WindEurope, l'Europa dovrà installare oltre 100 gigawatt di nuova capacità eolica nei prossimi cinque anni, se i governi adotteranno le misure promesse per raggiungere gli obiettivi fissati nei piani nazionali.

La classifica

I mercati più sviluppati in Europa sono la Danimarca, che soddisfa con l'eolico quasi metà del proprio fabbisogno elettrico (48%), l'Irlanda

(38%), la Germania (27%), il Portogallo (25%) e la Spagna (22%). In media, l'eolico soddisfa il 16% della domanda europea, mentre in Italia per ora siamo fermi al 6%. Nel 2020 i Paesi Bassi sono stati i più dinamici, con quasi 2 nuovi gigawatt installati, soprattutto offshore, contro gli 1,4 gigawatt di Germania e Spagna.

Nel mondo, il mercato più dinamico nel 2020 è stato quello cinese, con 56 gigawatt di nuovi impianti eolici (+78% dal 2019). «Questi dati consolidano la posizione della Cina come colosso nell'eolico e quest'anno ci prepariamo a un'altro balzo, stavolta per l'eolico offshore cinese, visto che gli incentivi scadranno entro la fine del 2021», prevede il Global Wind Energy Council. Anche gli Usa hanno avuto un'anno record per l'eolico: con 16,9 gigawatt installati nel 2020 la nuova capacità è aumentata dell'85% dal 2019 secondo l'American Clean Power Association.

Malgrado i risultati spettacolari, il Global Wind Energy Council (Gwec) avverte che questa crescita non è sufficiente per garantire un mondo a emissioni zero entro il 2050.


«Per azzerare le emissioni globali e contenere i danni dell'emergenza climatica, si dovranno installare almeno 180 gigawatt di nuova potenza eolica ogni anno», ha detto Ben Backwell, amministratore delegato del Gwec, presentando il rapporto.

L'obiettivo, indicato dall'International Energy Agency, è quasi doppio rispetto alle previsioni di crescita dei prossimi cinque anni, che secondo il Gwec si aggireranno sui 90 gigawatt all'anno. La parola d'ordine, dunque, è accelerare.

 @elencomelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA


L'impennata Installazione di energia eolica nel mondo
Gigawatts



Fonte: Bloomberg New Energy Finance, Global Wind Energy Council


La mappa

Nuove installazioni di energia eolica nel 2020



Il panorama europeo

Il peso dell'eolico in Europa a fine 2020*



Obiettivi

Simone Togni,
presidente
dell'Anev,
Associazione
nazionale
energia
del vento



Ai giovani commercialisti 3,5 milioni di aiuti

Giovani dottori commercialisti «in erba» sovvenzionati per far compiere un salto di qualità alla (nascente) attività professionale, nonché per intraprendere il percorso lavorativo in modo proficuo insieme ad altri colleghi: a stabilirlo il nuovo bando del valore di 3 milioni e mezzo di euro appena approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc). L'iniziativa è destinata ai nuovi associati (ovvero a coloro che nel 2021 sono ancora in un regime di contribuzione agevolata) con «livelli reddituali parametrati a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, che non beneficiano di altri contributi, o sussidi erogati da altri soggetti e istituzioni per la medesima fattispecie riconosciuta» dall'Ente, si spiega; i soggetti interessanti potranno presentare la domanda per ottenere gli aiuti economici in modalità telematica, tramite il sito della Cassa, «a partire dal 1° dicembre 2021 e fino al 15 marzo 2022».

Ma in cosa consistono i contributi? Le risorse andranno ai dottori commercialisti che abbiano acquistato strumentazione per lo studio, pari al 50% delle spese documentate affrontate nel 2021 (al netto dell'Iva), mentre per studi associati e Società tra professionisti (Stp) il limite del 50% si applica al singolo richiedente, in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili (come da dichiarazione dei redditi 2021); la cifra erogata non potrà, comunque, superare il minore importo tra il 50% di quello indicato in sede di presentazione della domanda e 5 mila euro, per ciascun richiedente. Per quel che concerne le aggregazioni, la somma che si può percepire è di 2.500 euro per ognuno che presenti domanda, fino a un massimo di 10 mila euro per studio associato o Stp, mentre in caso di Reti tra professionisti (Rtp) con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate le cifre ammontano a 1.000 euro per ciascun dottore commercialista, fino al «tetto» di 5 mila euro per singola Rtp. La Cassa, argomenta il presidente Stefano Distilli, «ha fatto tesoro dell'esperienza dello scorso anno», quando il bando ottenne vasti consensi, anche in considerazione del massiccio ricorso allo «smart working» negli studi. E, adesso, si scommette pure sulla «competitività» di chi opera nelle Rtp.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



Il visto verifica le ricevute ma non entra nel merito della congruità dei costi

I controlli

Il check del professionista abilitato è necessario per comunicare la cessione

**Giorgio Gavelli
Lorenzo Pegorin**

Una convalida formale, ma obbligatoria. Chi intende cedere la detrazione del 110% o chiedere lo sconto in fattura deve passare dal visto di conformità. Si tratta di un "visto leggero" (ex articolo 35, Dlgs 241/97): significa che il soggetto abilitato ad apporlo non deve entrare nel merito delle singole questioni su cui si fonda la spettanza del superbonus, ma è semplicemente chiamato ad attestare l'esistenza documentale e la conformità formale di quanto previsto per l'accesso alla detrazione.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), tramite la Fondazione, con il documento di ricerca dello scorso 26 novembre ha sintetizzato i controlli da fare, fornendo anche una check-list.

Il beneficiario

Il lavoro deve idealmente partire dalla qualifica del soggetto beneficiario. Nelle situazioni più articolate, come ad esempio quelle di detenzione dell'immobile, si deve verificare l'esistenza di un idoneo titolo all'utilizzo del fabbricato risultante da atto registrato al momento dell'inizio dei lavori (o al momento di sostenimento della spesa se antecedente). Se il beneficiario è il familiare, va invece accertata la convivenza (stato di famiglia) con il possessore/detentore, e che le spese sostenute riguardino un immobile nel quale si esplica la convivenza (situazione da accertare con autocertificazione a cura del contribuente).

In ogni ipotesi di detenzione va controllata la presenza di un'autorizzazione ai lavori sottoscritta dal proprietario del fabbricato.

Verifiche sull'immobile

Si deve acquisire la visura o altra documentazione idonea a provare lo stato del fabbricato (come la domanda di accatastamento). Il soggetto che appone il visto è tenuto, per esempio, a verificare che l'immobile non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9, o che non sia in categoria F/3 (in corso di costruzione).

Va altresì verificata, raccogliendo l'autocertificazione del beneficiario, la dichiarazione circa il mancato utilizzo promiscuo del fabbricato, nonché quella che attesta il fatto di non beneficiare del 110% su più di due unità immobiliari. E, per gli edifici con unico proprietario, che le unità non sono più di quattro.

Permessi e titoli abilitativi

Va poi verificata la presenza delle abilitazioni amministrative che assistono l'intervento. In caso di sismabonus, oltre alla presenza del titolo abilitativo, serve la documentazione che attesta «l'antisismicità dell'intervento». Stiamo parlando dell'allegato B (progettista), allegato B-1 (direttore dei lavori delle strutture) e allegato B-2 (collaudatore statico), da depositarsi pena la decadenza dell'agevolazione, presso lo sportello comunale dell'edilizia, rispettivamente, non oltre l'inizio dei lavori (allegato B) e a lavori terminati (allegato B-1 e B-2).

In tema di ecobonus, uno sguardo particolare va posto sul regolare flusso dei lavori. Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra l'inizio e la fine degli interventi trainanti. Nel caso di lavori svolti da una stessa impresa, quest'ultima può autocertificare la tempistica delle opere eseguite.

Da controllare anche la presenza dell'asseverazione rilasciata dal professionista che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese; mentre si ritiene che non sia onere dell'incaricato del visto entrare nel merito della conformità delle spese rispetto ai requisiti tecnici e dei singoli prezziari usati dall'asseveratore. Ma va comunque controllato il rispetto del massimale di spesa previsti per ogni intervento.

Ultimi controlli

Dopo la scontata verifica su fatture/documenti di spesa e sui bonifici parlanti, va fatto un passaggio sulla presenza dell'assicurazione professionale in capo all'asseveratore, documento che dev'essere in linea con i parametri previsti dalla normativa (circolare 30/E/2020, 6.4.2, e legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 66, punto q). Anche in caso 110% è prevista, per il professionista abilitato, la possibilità di rilasciare il visto a sé stesso (interpello 61/2021).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Su molti punti come la convivenza o il mancato uso promiscuo serve una autocertificazione

Chiarimenti delle Entrate sull'agevolazione in caso di ristrutturazioni

Lavori senza proroghe

Sospesi solo i termini previsti dal decreto

PAGINA A CURA DI **ALESSIA LORENZINI**

Agevolazione prima casa, tra i termini oggetto di sospensione non rientra quello di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione di appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa. La sospensione riguarda infatti solo i termini espressamente previsti dal Decreto Liquidità. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 235. Nel caso esaminato, l'istante ha acquistato nel 2018 la proprietà di alcune unità immobiliari, lo stesso anno è stata presentata Scia avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e contenimento energetico, a seguito dei quali verrà realizzata un'unica unità abitativa con annesso pertinenziale. A causa dell'emergenza epidemiologica in corso i lavori hanno subito ritardi e non sono ancora ultimati. Alla luce di ciò, ritiene di poter usufruire della proroga dei termini per

fruire dell'agevolazione prima casa in relazione all'atto di acquisto del 2018 e chiede quale sia il termine ultimo per la

fine dei lavori di ristrutturazione. L'Agenzia, ricorda che i termini per usufruire dell'agevolazione prima casa sono sta-

ti sospesi dapprima tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, con il Decreto liquidità, e successivamente fino al 31 dicembre 2021 con l'articolo 3, comma 11-quinquies del dl 31 dicembre 2020, n. 183. L'agevolazione prima casa, tra l'altro, spetta nei casi come quello esaminato, in cui si effettua un acquisto di appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa. Ciò purché l'abitazione conservi, dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso, come ha chiarito la circolare 38/E del 12 agosto 2005. Essa specifica che il contribuente deve dimostrare l'ultimazione di lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto per conservare l'agevolazione. Nel caso di specie il contribuente non può fruire dell'agevolazione prima casa, in quanto tra i termini sospesi, elencati dall'art. 24 del Decreto liquidità, non rientra quello di ultimazione dei lavori intrapresi, che resta fissato a tre anni dalla registrazione dell'atto.

© Riproduzione riservata



IO Lavoro

Riparte la carica
al posto fisso
per i dipendenti
pubblici

da pag. 41

*Il 3 maggio ripartono i concorsi per la p.a. Nei prossimi
cinque anni serviranno 740 mila nuovi ingressi*

Lavoro a quiz



159329

La pandemia cambia lo svolgimento dei concorsi: primo appuntamento il 3 maggio

Riparte la carica al posto fisso

Nei prossimi cinque anni 740 mila dipendenti per la p.a.

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

Entro il 2025 serviranno oltre 740 mila nuovi dipendenti pubblici. Di questi, più di 690 mila posti si libereranno a seguito del turnover dei dipendenti. È quanto emerge dal report «Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-2025)» elaborato, nell'ambito del Sistema informativo Excelsior, da Unioncamere in collaborazione con Anpal. Nel settore privato, invece, si prevede che la richiesta sia compresa tra 1,7 e 2,1 milioni di dipendenti e 1-1,1 milioni di lavoratori autonomi. Le stime si basano su due possibili scenari, quello avverso che prevede l'ipotesi di recrudescenza della pandemia da Covid-19 e quello più favorevole, tenendo conto anche del possibile andamento del pil e dell'impatto dei diversi interventi di politica economica con particolare riferimento al piano Next Generation finanziato dall'Unione europea.

Nuovo format per i concorsi in sicurezza. Dal prossimo 3 maggio i concorsi pubblici possono riprendere in presenza, nel rispetto delle linee guida dettate dal Comitato tecnico-scientifico. A prevederlo è il decreto legge n. 44 dello scorso 1 aprile che contempla, tra le altre misure, la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici a causa dell'emergenza epidemiologica. Nuove regole che rivoluzionano il «classico» svolgimento dei concorsi pubblici. A seguito del parere favorevole dei Cts al nuovo protocollo della funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi, vengono rimossi alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza. Si prevede l'obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all'atto della prova in presenza, la certificazione di un test anti-

genico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; durata massima della prova limitata a un'ora; obbligo di indossare mascherine FFP2; svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando quindi gli spostamenti; percorsi dedicati di entrata e di uscita dalla sede di esame; adeguate volumetrie di ricambio d'aria per ogni candidato. Grazie a queste misure dovrebbero sbloccarsi numerosi concorsi rimasti sospesi che riguardano, secondo le stime della funzione pubblica, circa 110 mila posti. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni prevedono modalità semplificate di svolgimento delle prove, in particolare nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Per quanto riguarda la fase di valutazione dei titoli, legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, tali titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale. Le amministrazioni possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Le citate disposizioni non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico quali magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.

Il vademecum per assumere presto e bene. Sono

48 i provvedimenti normativi citati nel bando «tipo» del Dipartimento della Funzione pubblica, nello specifico 13 decreti legislativi, 8 decreti legge, 7 leggi, 4 decreti del presidente della repubblica, 4 decreti del presidente del consiglio dei ministri, 4 decreti ministeriali, un regolamento europeo, un contratto collettivo e 6 adempimenti dell'ente che istituisce il concorso, senza dimenticare le linee guida per il piano di fabbisogno di personale e la direttiva del ministro della p.a. sui concorsi. Un frammentato coacervo di norme individuato dal vademecum «Il fattore umano», presentato nei giorni scorsi alla sala stampa della Camera dei deputati da Carlo Mochi Sismondi (Fpa), Fabrizio Barca (Forum Disuguaglianze e Diversità) e Alessandro Fusacchia e Denise Di Dio (Movimenta). Il documento propone i risultati dell'indagine condotta nell'ambito di alcune tra le migliori esperienze nazionali e delle difficoltà riscontrate. Secondo gli esperti, semplificando le normative e le procedure e ponendo al centro del processo di selezione le persone, è possibile assumere velocemente e bene. Il report evidenzia come la necessità di un rinnovamento della macchina amministrativa sia necessario, gli enti pubblici hanno, infatti, perso 260 mila impiegati a tempo pieno dal 2008 al 2018 e almeno altri 150 mila negli ultimi due anni. Oltre 100 mila si sono persi dal 2008 al 2019 nei comuni e nelle regioni, oltre 60 mila nei ministeri. Inoltre, l'età media è di oltre 50 anni mentre nei ministeri è di 54,1 anni, nei ministeri solo l'1% degli impiegati ha meno di 30 anni e poco più nelle regioni e negli enti locali. E ancora, il 58% degli impiegati pubblici non ha una formazione universitaria e oltre il 20% possiede solo il diploma di terza media. La formazione è estremamente carente e

si attesta su 1,17 giornate di formazione di media che scendono a 0,85 giorni per le donne e a 0,51 giorni per gli impiegati ministeriali. Nei bandi di concorso bisognerebbe tenere conto anche delle soft skills, indispensabili per qualsiasi assunzione, ossia affidabilità e responsabilità, flessibilità e propositività, predisposizione al lavoro in gruppo, capacità comunicative. Quindi, competenze manageriali, sviluppo degli altri, motivazione, empowerment, assertività ed uso del potere formale, leadership e conduzione dei gruppi di lavoro, competenze di efficacia relazionale, negoziazione e gestione strutturata dei conflitti, competenze di efficacia di risultato e orientamento al risultato, problem solving e decision making, competenze strategiche, change management. Il rapporto individua anche un cronoprogramma che articola in maniera dettagliata la possibilità di svolgere tutto il percorso concorsuale, dalla volontà di pubblicare un concorso all'assunzione, in meno di 20 settimane che diventano 15 settimane, ossia 105 giorni, se si calcolano a partire dalla pubblicazione del bando. Ciò significherebbe stop ai mega concorsi che durano anche anni. La ripresa del sistema Italia e l'attuazione del Piano di Next Generation Eu, così come la gestione della programmazione europea 2021 - 2027, dipendono in larga misura dalla capacità di azione delle pubbliche amministrazioni. È necessario, quindi, operare un'azione di rigenerazione che permetta di rafforzare la p.a. con nuovi e più giovani talenti, con profili professionali innovativi e con modelli organizzativi che siano adeguati alle grandi missioni strategiche. In base agli esiti del focus, ogni concorso deve essere preceduto da un'indagine che parta dalle missioni dell'ente, dal censimento di processi, dalla mappatura di conoscenze e competenze delle persone che già operano nell'amministrazione e che giungano a porre in evidenza i bisogni non generici.

Bisogni che riguardino le competenze e conoscenze necessarie a perseguire efficacemente le missioni dell'ente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario anche il riasset-

to della dirigenza pubblica, affinché questa possa essere effettivamente messa in condizione di decidere con autonomia e responsabilità,

dopo essere stata scelta per merito. E altrettanto fondamentale è la costruzione di percorsi di carriera in grado di attrarre in prima battuta e poi motivare durante tutto il

loro percorso professionale le persone che sono già nell'amministrazione, così come i candidati che parteciperanno ai concorsi.

—© Riproduzione riservata—

I fabbisogni occupazionali per il quinquennio 2021-2025

	Expansion		Replacement	Fabbisogni	
	Scenario A	Scenario B	Scenari A-B	Scenario A	Scenario B
TOTALE	933.200	1.286.800	2.616.000	3.549.100	3.902.800
di cui:					
• Dipendenti pubblici	48.800	48.800	692.600	741.300	741.300
• Dipendenti privati	458.000	864.600	1.243.900	1.701.900	2.108.500
• Indipendenti	426.500	373.500	679.500	1.106.000	1.053.000
di cui:					
• Agricoltura, silvicoltura e pesca	9.200	29.000	100.600	109.800	129.600
• Industria	63.100	127.800	598.300	661.400	726.100
• Servizi	860.900	1.130.000	1.917.100	2.778.000	3.047.100

L'età media dei dipendenti pubblici è di oltre 50 anni, nei ministeri solo l'1% degli impiegati ha meno di 30 anni. Inoltre, il 58% degli impiegati pubblici non ha una formazione universitaria e oltre il 20% possiede solo il diploma di terza media

Serve un'azione di rigenerazione che permetta di rafforzare la p.a. con nuovi e più giovani talenti, con profili professionali innovativi e con modelli organizzativi che siano adeguati alle grandi missioni strategiche

